



**AUTOMOBILE
CLUB
RAVENNA**

**D E T E R M I N A Z I O N E
A C O N T R A R R E**

(Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 36 del 2023)

Numero 33 del 01/09/2023

Oggetto: affidamento del servizio di PSP relativamente al pagamento del bollo e delle pratiche auto (CIG Z9A3CEE4C4). Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36 del 2023

IL DIRETTORE

Visto l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Visto l'art. 5, comma 1 del D.lgs 82 del 2005, a mente del quale *“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico”*;

Visto l'art. 5, comma 2 del D.lgs 82 del 2005, a mente del quale *“Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”*

Dato atto che l'Ente rientra nell'ambito soggetto di applicazione delle disposizioni di cui sopra, in forza del richiamo all'art. 1, comma 2 del D.lgs 165 del 2001 agli *“enti pubblici non economici”*;

Dato atto che la piattaforma messa a disposizione di AgID di cui all'articolo sopra richiamato è denominata pagoPA e, ad essa, sono tenute ad aderire tutte le Pubbliche Amministrazioni che devono utilizzarlo in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso, ivi incluso questo Ente;

Dato atto che ACI informatica SpA, per conto degli enti provinciali, ha pubblicato in data 09/03/2022 un avviso pubblico aperto al mercato per l'individuazione di un prestatore di servizi di pagamento;

Dato atto che ACI informatica SpA, ricevute le manifestazioni di interesse, ha chiesto a ciascuno di formula un'offerta tecnica ed economica;

Dato atto che l'Automobile Club Ravenna, individuata l'offerta di Mooney S.p.A. come quella maggiormente conveniente ed in linea con le proprie esigenze, ha sottoscritto con la suddetta Società un contratto dal 01 agosto 2022 fino al 31 agosto 2023;

Dato atto che il servizio è reso attualmente in regime di proroga;

Dato atto che il suddetto operatore ha manifestato il proprio interesse a proseguire il rapporto contrattuale alle medesime condizioni;

Dato atto che si rende necessario da parte dell'Ente affidare in tempi brevi il servizio fino ad oggi eseguito da Mooney S.p.A., poiché tale affidamento è funzionale all'adempimento di un obbligo di legge;

Dato atto che ACI informatica SpA non ha svolto una nuova procedura di evidenza pubblica e che l'AC Ravenna è stato impegnato nella gestione di numerosi procedimenti amministrativi che non hanno consentito agli uffici di provvedere alla individuazione di un nuovo operatore economico in tempo utile rispetto alla conclusione del contratto;

Dato atto dell'ottimo grado di soddisfazione del precedente rapporto contrattuale;

Dato atto che Mooney S.p.A. ha confermato l'applicazione delle condizioni contrattuali fino ad oggi applicate e che, tale circostanza, vista l'urgenza di provvedere, determina l'opportunità di affidare nuovamente il servizio nei confronti della suddetta Impresa, in considerazione della convenienza dell'offerta presentate e della qualità del servizio garantito;

Visto il verbale del Consiglio Direttivo del 30/03/2023, che ha confermato la scelta di Mooney Spa per il rinnovo della convenzione relativa ai servizi di PSP;

Considerato che anche la giurisprudenza amministrativa osserva come *“Esistono numerose situazioni che possono portare una stazione appaltante a ritenere infungibile un certo bene o servizio; in alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di **opportunità e convenienza** nel modificare il fornitore. Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”* (T.A.R. Lombardia, Sezione IV, 21 febbraio 2018 500);

Vista che, secondo una giurisprudenza ormai sostanzialmente consolidata, *“il principio di rotazione non è regola preclusiva [...] potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta [...] con l'ulteriore precisazione della necessità di far riferimento nella motivazione, in particolare, al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di*

riferimento; in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125” (Consiglio di Stato, Sezione V, 5 aprile 2022 n. 2525)

Visto l’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*

Dato atto che l’Ente ha richiesto all’operatore economico un’apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 ss. del D.lgs. 36 del 2023 2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale coerentemente con quanto previsto dall’art. 52, comma 1 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;*

DETERMINA

di affidare a **Mooney S.p.A** (Codice Fiscale e Partita IVA 06529501006) il servizio di PSP relativamente al pagamento del bollo e delle pratiche auto per conto dell’Automobile Club Ravenna, secondo i termini e le condizioni indicati nel presente provvedimento e nel contratto e nei relativi allegati sottoscritto in data 14 giugno 2022 (**doc. a**);

di stabilire che il servizio avrà durata annuale, dal 01/09/2023 al 31/08/2024;

di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 36 del 2023, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, senza necessità di formalizzazione di specifico contratto;

di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare se stesso quale Responsabile del Progetto e di dichiarare l’assenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione *“Amministrazione trasparente”*, nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Simona Fanelli